

ALLEGATO.

CONVENZIONE DI STABILIMENTO TRA L'ITALIA E LA FRANCIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, animati dal desiderio di regolare la condizione dei cittadini di ciascuno dei due Paesi nel territorio dell'altro nello spirito della Convenzione di Unione doganale del 23 giugno 1950 tra l'Italia e la Francia, hanno deciso di concludere una Convenzione ed hanno nominato a questo scopo quali loro plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sua Eccellenza signor PIETRO QUARONI, *Ambasciatore d'Italia in Francia*;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

Sua Eccellenza signor ROBERT SCHUMAN, *Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Francese*;

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

ART. 1.

I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti possono liberamente entrare nel territorio dell'altra Parte, soggiornarvi, viaggiarvi, stabilirvisi e uscirne in qualsiasi momento, sotto riserva delle disposizioni delle leggi di polizia, di sicurezza pubblica e di difesa nazionale che sono applicabili a tutti gli stranieri.

ART. 2.

I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti godono, nel territorio dell'altra Parte, il trattamento della Nazione più favorita per quanto concerne i diritti privati e civili, l'esercizio del commercio, dell'industria, delle professioni e dei mestieri, la direzione di stabilimenti industriali e commerciali e la collaborazione tecnica a questi stabilimenti, il diritto di acquistare, di possedere qualsiasi bene mobile ed immobile e di disporne.

Inoltre i cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti sono assimilati ai nazionali per quanto riguarda la locazione di case d'abitazione, di edifici e di locali ad uso commerciale, industriale od agricolo.

ART. 3.

I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti hanno, sul territorio dell'altra Parte, libero e facile accesso davanti ai tribunali a tutti i gradi di giurisdizione, sia per reclamare che per difendere i loro diritti ed interessi. Essi godono, a questo riguardo, gli stessi diritti e vantaggi dei nazionali.

ART. 4.

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti s'impegna a non prendere, nei riguardi dei beni, diritti ed interessi legalmente posseduti nel suo territorio da cittadini dell'altra Parte, alcuna misura di disposizione, di limitazione o di espropriazione per ragioni di utilità pubblica o di interesse generale che non sia applicabile, nelle stesse condizioni, ai propri cittadini od ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Lo stesso sarà per le indennità alle quali queste misure daranno luogo.

ART. 5.

1. — I cittadini delle Alte Parti Contraenti non saranno tenuti, in tempo di pace e in tempo di guerra, che alle requisizioni imposte ai nazionali, ed avranno diritto alle indennità concesse a questi ultimi dalle leggi in vigore.

2. — I cittadini delle Alte Parti Contraenti, sotto riserva dei casi particolari che fossero regolati da un Accordo speciale, sono esenti, sul territorio dell'altra Parte, da ogni servizio militare nell'esercito regolare, nelle guardie e nelle milizie e da ogni prestazione militare personale, come pure da ogni contributo in denaro o in natura percepito in sostituzione di tale servizio o di tali prestazioni.

ART. 6.

Sotto riserva delle disposizioni contenute negli Accordi di doppia imposizione conclusi o da concludere, i cittadini di ciascuna delle Alte Parti non saranno assoggettati, sul territorio dell'altra Parte, a diritti, tasse, imposte o contributi sotto qualsiasi denominazione, altri o più elevati di quelli che saranno percepiti sui nazionali; essi beneficeranno particolarmente, nelle stesse condizioni dei nazionali, delle riduzioni o esenzioni da imposte o tasse e degli sgravi alla base comprese le deduzioni concesse per carico di famiglia.

Le disposizioni che precedono non portano pregiudizio alla percezione, se del caso, sia di tasse dette di soggiorno, sia di tasse relative all'adempimento delle formalità di polizia, se tali tasse sono ugualmente percepite sugli altri stranieri. Il tasso di queste tasse non potrà superare quello delle tasse percepite sui nazionali di qualsiasi altro Stato.

ART. 7.

1. — Sono riconosciute da ciascuna delle Alte Parti Contraenti come esistenti regolarmente, sotto riserva che nulla nella loro costituzione o nel loro oggetto sia contrario all'ordine pubblico di questa Parte, le Società civili e commerciali costituite sul territorio dell'altra Parte e che vi hanno la loro sede sociale. Lo stesso è degli organismi pubblici di assicurazioni e degli altri organismi o società posti sotto il controllo dello Stato in quanto esercitino sul territorio dell'altra Parte un'attività di carattere commerciale.

2. — Le società ed organismi di una delle Alte Parti Contraenti possono esercitare la loro attività sul territorio dell'altra Parte conformemente alle disposizioni più favorevoli, applicabili alle società e organismi stranieri, e particolarmente tenervi delle succursali, agenzie od uffici.

3. — Senza pregiudizio dei diritti che sono loro così riconosciuti, essi possono, se si trovano sotto controllo francese, italiano o misto franco-italiano, beneficiare, nel territorio dell'altra Parte Contraente, del regime nazionale per le materie considerate al paragrafo che precede.

4. — L'apertura delle succursali, agenzie od uffici sarà sottoposta in ogni caso all'adempimento delle formalità richieste dalla legge del Paese nei riguardi delle società straniere.

ART. 8.

Sotto riserva delle disposizioni contenute negli Accordi di doppia imposizione, conclusi o da concludere, le società e organismi indicati al paragrafo 1 dell'articolo precedente, come pure le loro succursali, agenzie od uffici, non saranno sottoposti, sul territorio delle Alte Parti Contraenti, a dei diritti, tasse, imposte e contributi altri o più elevati di quelli dovuti dalle società del Paese.

ART. 9.

La presente Convenzione non è applicabile che alla Francia metropolitana ed ai dipartimenti dell'Algeria.

ART. 10.

Gli adattamenti necessari potranno, se vi è luogo, essere portati di comune accordo alle disposizioni contenute nella presente Convenzione, per tener conto delle misure di Unione doganale che fossero prese in esecuzione della Convenzione del 23 giugno 1950.

ART. 11.

Le Alte Parti Contraenti costituiranno una Commissione consultiva mista che si riunirà alternativamente in Francia ed in Italia a richiesta di una o dell'altra delle Parti.

Essa avrà per missione di assicurare l'applicazione regolare della presente Convenzione.

La Commissione sarà composta di non più di sei rappresentanti delle Amministrazioni interessate di ogni Stato. Ad ogni delegazione potranno essere aggiunti dei periti.

ART. 12.

Ogni controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, che non abbia potuto essere regolata per via di negoziazioni diplomatiche o a mezzo della Commissione consultiva indicata al precedente articolo, sarà sottoposta, a richiesta di una delle Parti, ad una Commissione di conciliazione incaricata di ricercare una soluzione del litigio e composta di un rappresentante del Governo italiano e di un rappresentante del Governo francese. Nel caso in cui questi due rappresentanti non possano giungere a un regolamento nei tre mesi che seguono la data alla quale la controversia è stata loro sottoposta, essi designeranno, di comune accordo, un nuovo membro scelto fra i cittadini di un terzo Stato. In mancanza d'accordo, nel termine di due mesi, sulla scelta di questo membro, una o l'altra Parte potrà domandare al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla designazione di un terzo membro della Commissione che assumerà allora le funzioni di Commissione di arbitrato.

Questa Commissione stabilirà il suo regolamento di procedura e statuirà a maggioranza dei voti dei suoi membri. La sua decisione sarà definitiva ed obbligatoria.

ART. 13.

La presente Convenzione sarà ratificata. Essa entrerà in vigore quindici giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo a Roma.

Essa avrà la durata di cinque anni e resterà in vigore, dopo questo termine, fin quando una delle Alte Parti Contraenti non avrà notificato con un preavviso di sei mesi la sua intenzione di farne cessare gli effetti.

FATTO a Parigi, il 23 agosto 1951, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e francese, ciascuno dei due testi facente ugualmente fede.

P. QUARONI

ROBERTO SCHUMAN

LE MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Paris, le 23 août 1951.

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que mon Gouvernement se référant aux articles 2 et 7 de la Convention d'Établissement entre la France et l'Italie, en date de ce jour, estime nécessaire de préciser ce qui suit:

Toute personne physique qui désire exploiter en fait un domaine agricole dans un des deux États doit obtenir au préalable l'autorisation éventuellement prévue par la réglementation en vigueur dans cet État. Le même régime s'applique en cette matière, nonobstant l'alinéa 3 de l'article 7 de la Convention, aux sociétés. Il est entendu que les personnes physiques et les sociétés peuvent, en tout état de cause se prévaloir de la clause de la Nation la plus favorisée.

Ces dispositions resteront en vigueur tant qu'un Accord entre les deux Gouvernements n'aura pas prévu un régime particulier applicable aux exploitants agricoles.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire savoir si le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

SCHUMAN

PROTOCOLLO

Al momento di procedere alla firma della Convenzione di Stabilimento in data odierna, i sottoscritti Plenipotenziari hanno convenuto le seguenti disposizioni, che faranno parte, a tutti gli effetti, della Convenzione:

1°) Nella presente Convenzione la parola « cittadino » si riferisce sia alle persone morali che alle persone fisiche.

2°) *Ad* articolo 2:

a) I cittadini italiani in Francia sono assimilati ai nazionali per quanto concerne la legislazione del « bail à ferme » e del contratto di « métayage », eccezione fatta per le disposizioni che istituiscono un diritto di prelazione a beneficio dell'« exploitant preneur en place » di nazionalità francese.

b) Nel caso in cui una delle Alte Parti Contraenti venisse a concludere od avesse concluso con un terzo Stato un accordo speciale per l'esercizio di una professione o di un mestiere particolare ed il cui scopo fosse di assicurare ai nazionali di questo Paese il beneficio dei provvedimenti speciali riguardanti l'acquisto della proprietà immobiliare decretati in favore degli affittuari, l'altra Alta Parte Contraente avrà la facoltà di chiedere l'apertura di negoziati allo scopo di esaminare i mezzi per concludere un accordo analogo. Finché questo accordo non sarà concluso, quest'Alta Parte Contraente non potrà invocare in materia il beneficio della clausola della Nazione la più favorita di cui al paragrafo 1 dell'articolo 2.

3°) *Ad* articolo 7:

La condizione prevista al paragrafo 3° dell'articolo 7 della Convenzione è realizzata quando la maggioranza delle persone incaricate della direzione e dell'amministrazione effettiva di una società è in possesso della nazionalità francese oppure della nazionalità italiana, e la maggior parte dei capitali investiti appartiene a dei cittadini francesi od italiani.

La nozione di controllo così precisata potrà, se del caso, essere modificata con uno scambio di lettere tra i due Governi.

FATTO a Parigi, il ventitre agosto millenovecentocinquantuno, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e francese, ciascuno dei due testi facente ugualmente fede.

P. QUARONI

R. SCHUMAN